



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0337 (NLE)**

**16288/13
ADD 1**

PECHE 539

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	14622/13 PECHE 440 - COM(2013) 702 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca - Adozione

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio riconosce la necessità di tenere ulteriori discussioni su come utilizzare al meglio le possibilità di flessibilità risultanti dalle consultazioni con gli Stati costieri. A tal fine si terrà conto dell'esperienza acquisita ad oggi e dopo l'attuazione del presente regolamento di modifica nonché della sua interazione con le norme vigenti relative alla flessibilità."

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE POLACCA

La Polonia ringrazia la presidenza per il contributo inteso a trovare una soluzione ad un problema tecnico importante connesso alla flessibilità interannuale a causa delle diverse interpretazioni dell'articolo 7 del regolamento sulle possibilità di pesca esterne del 2012.

Tuttavia, essa prende atto con rammarico che la soluzione proposta non specifica in che modo la Commissione tratterà i contingenti scambiati nella futura applicazione del nuovo articolo 6 bis. La Polonia non può pertanto appoggiarla e si astiene dalla votazione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 6 BIS

La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia scelto di reintrodurre nell'articolo 6 bis un meccanismo di flessibilità speciale per sette stock pelagici condivisi con la Norvegia modificando il regolamento che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca a livello internazionale (regolamento (UE) n. 40/2013).

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che, ai fini di tale meccanismo, si dovrebbe prevedere una soluzione più stabile.

Richiama altresì l'attenzione del Consiglio sui rischi insiti nell'applicazione pratica del meccanismo di flessibilità descritto all'articolo 6 bis, che si dovranno assumere gli Stati membri che sceglieranno di avvalersi dell'articolo. In nessun caso l'applicazione dell'articolo 6 bis dovrà dar luogo ad aumenti ingiustificati dei contingenti, specie per quanto riguarda i riporti.
